

## NOTIZIE VARIE

### 1. — La Società coloniale tedesca.

Tra i vari istituti sorti in Germania per iniziativa privata e che si occupano di problemi relativi alla colonizzazione, tiene uno dei primi posti la Società coloniale tedesca (*Deutsche Colonialgesellschaft*) che ha sezioni in tutto l'Impero e anche all'estero.

Essa svolge principalmente la propria azione occupandosi delle varie questioni coloniali e dell'emigrazione tedesca.

Alla Società coloniale è annesso un Ufficio d'informazione per gli emigranti. Il Governo tedesco sussidia questo Ufficio e fornisce ad esso il materiale di notizie che gli proviene dai rappresentanti diplomatici e consolari all'estero o per altre vie, ed ha affidato alla Società l'incarico di mettersi in diretta relazione con gli emigranti e con quelle persone che richiedono indicazioni sui paesi d'immigrazione.

A cagione della importanza assunta dalla Società coloniale tedesca riteniamo far cosa utile pubblicando tradotto lo statuto della Società stessa. L'odierno statuto riassume le deliberazioni delle assemblee generali della Società tenute annualmente dal maggio 1896 al giugno 1903 e sostituisce il precedente statuto del 19 dicembre 1887.

#### Statuto della Società coloniale tedesca.

##### § 1. — Sede della Società.

La sede della Società coloniale tedesca è a Berlino. L'anno sociale corrisponde a quello solare.

##### § 2. — Scopi della Società.

La Società coloniale tedesca si propone :

- a) di volgere il lavoro nazionale alla colonizzazione tedesca e diffondere la conoscenza della necessità di essa ;
- b) di agevolare la soluzione pratica delle questioni coloniali ;
- c) di incoraggiare e favorire imprese tedesche di colonizzazione ed anche di prenderne essa stessa l'iniziativa con mezzi efficaci ;

*d)* di contribuire alla miglior soluzione delle questioni connesse con la emigrazione tedesca;

*e)* di mantenere ed accrescere le relazioni economiche ed intellettuali dei Tedeschi residenti all'estero colla madre patria;

*f)* di riunire in un sol fascio tutte le iniziative dirette a tali scopi e che agiscono separatamente.

### § 3. — Mezzi di cui dispone la Società.

I mezzi, di cui la Società coloniale tedesca dispone pel raggiungimento dei suoi fini, sono:

*a)* un capitale di 133,954 marchi e 38 *pfennig*, quale risulta dal bilancio del 31 dicembre 1895;

*b)* le contribuzioni annue dei soci;

*c)* il mobilio, la biblioteca e le collezioni della Società, del complessivo valore di marchi 11,180;

*d)* doni ed offerte.

### § 4. — Dei soci.

Può essere socio qualunque persona maggiore di età e di condotta incensurata.

I soci sono ordinari, straordinari (corrispondenti) ed onorari.

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee generali della Società coloniale tedesca e di ricevere gratuitamente le sue pubblicazioni.

I soci che entrano a far parte della Società nel corso di un anno hanno diritto alle pubblicazioni uscite nell'anno stesso anche prima del loro ingresso nella Società, purchè ve ne siano di disponibili.

### § 5. — Dei soci ordinari.

Soci ordinari sono coloro, la cui domanda di ammissione fu accolta dal Comitato esecutivo della Società o dalla Presidenza di una Sezione.

L'ammissione avviene mediante il rilascio di una tessera intestata al socio. Col riceverla il socio si assoggetta agli statuti sociali.

Ogni socio ordinario è tenuto al pagamento di una quota annua, la quale per i soci che risiedono in Germania o nei protettorati tedeschi od in Austria-Ungheria è di 6 marchi almeno, per gli altri soci ordinari di 8 marchi almeno. Per i supplementi di quota delle Sezioni si vedano i §§ 37 e 38.

I soci non hanno altra responsabilità patrimoniale oltre il pagamento della quota annua.

I soci che entrano dopo il 1° ottobre possono essere esonerati dal pagamento della quota per l'anno in corso.

Anche Società ed Enti morali possono, sotto date condizioni, far parte della Società come soci ordinari. Se l'attività della persona morale che vuol entrare nella Società si svolge entro la sfera d'azione d'una Sezione o d'un Consorzio, spetta alle Presidenze della Sezione o del Consorzio di deliberare l'ammissione e di fissarne le condizioni; altrimenti spetta al Comitato esecutivo della Società. Nel primo caso, però, il Comitato esecutivo dev'essere informato della ammissione e delle condizioni stipulate.

Per il calcolo degli obblighi delle Sezioni verso la Cassa centrale sarà applicato il § 37, alinea 2, di questo statuto, nel senso che ad ogni ente morale iscritto come socio dev'essere fornito almeno un esemplare della *Gazzetta coloniale tedesca* e le Sezioni dovranno per i loro soci che siano enti morali pagare alla Cassa centrale della Società tante volte 6 marchi quanti sono gli esemplari della *Gazzetta coloniale tedesca* da esse richiesti.

I soci ordinari, che pagano per una sola volta alla Società coloniale tedesca un contributo di almeno 300 marchi, diventano soci perpetui; sono esenti dal pagamento della quota annuale e possono partecipare con voto consultivo alle sedute del Consiglio di presidenza.

#### § 6. — Soci straordinari ed onorari.

Il Consiglio di presidenza può nominare:

- a) soci straordinari (corrispondenti), quelle persone, la cui cooperazione ai fini sociali possa riuscire di particolare utilità;
- b) soci onorari, le persone che abbiano acquistato speciali benemerite nel coadiuvare la Società al conseguimento dei suoi fini.

#### § 7. — Esenzione dal pagamento della quota annua.

Così i soci straordinari come quelli onorari sono esenti dal pagamento della quota annua.

#### § 8. — Uscita dei soci dalla Società.

Allorchè un socio ordinario voglia ritirarsi dalla Società, è tenuto a darne avviso per iscritto al Comitato esecutivo, ovvero alla Presidenza della Sezione cui è iscritto, non più tardi del 1° ottobre di ogni anno, affinché le sue dimissioni possano aver effetto per l'anno seguente.

#### § 9. — Sezioni e Consorzi.

È consentita l'istituzione di Sezioni della Società coloniale tedesca col consenso del Comitato esecutivo per singole regioni dell'Impero tedesco (Stati, Provincie, Distretti, Comuni o borghi (*Ortschaften*) o dell'estero. In

via eccezionale e con l'approvazione del Consiglio di presidenza possono costituirsi anche più Sezioni in una sola grande città.

Le Sezioni che comprendono un territorio di una certa estensione possono, in singole località di esso, costituire dei gruppi locali dipendenti dall'amministrazione delle Sezioni.

Parecchie Sezioni vicine possono unirsi in Consorzio.

#### § 10. — Notificazioni.

La *Gazzetta coloniale tedesca* è l'organo legale per le notificazioni della Società; qualora quel periodico venisse a cessare, sarà all'uopo designato un altro giornale dal Consiglio di presidenza.

#### § 11. — Organi della Società.

Gli organi della Società sono:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio di presidenza;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) l'Assemblea generale.

#### § 12. — Presidente.

Al presidente della Società spettano:

1° la rappresentanza legale, giudiziale e stragiudiziale della Società; egli è autorizzato a rappresentare la Società *anche* nei casi, in cui la legge richiede mandato speciale;

2° la convocazione del Comitato esecutivo, del Consiglio di presidenza e dell'Assemblea generale;

3° la nomina ed il licenziamento degli impiegati per delegazione del Comitato esecutivo.

#### § 13. — Atti della Società.

Gli atti che impegnano finanziariamente la Società, devono essere sottoscritti dal presidente o da chi ne faccia le veci, insieme ad un membro del Comitato esecutivo. Come carta di riconoscimento per i membri del Comitato esecutivo, servirà un certificato del presidente di polizia di Berlino, al quale, per tale scopo, saranno sottoposti, di volta in volta, i processi verbali delle elezioni.

#### § 14. — Consiglio di presidenza.

Il Consiglio di presidenza prepara il progetto di bilancio delle entrate e delle uscite e decide circa la destinazione dei fondi sociali in tutti quei

casi che non rientrano nei limiti delle attribuzioni spettanti al Comitato esecutivo. Decide intorno all'approvazione dei conti riguardanti la gestione finanziaria del Comitato esecutivo per l'anno precedente e provvede a tutti gli affari sociali che non siano affidati al presidente od al Comitato esecutivo o riservati all'assemblea generale.

§ 15. — Composizione del Consiglio di presidenza.

Il Consiglio di presidenza si compone :

a) di cento membri eletti nell'assemblea generale, dai rappresentanti delle Sezioni personalmente presenti.

Per questa elezione ogni Sezione invia tanti rappresentanti con diritto di voto quante sono le centinaia di soci che conta la Sezione stessa. La frazione di centinaio si considera come un centinaio completo. Ogni Sezione può dare i voti di cui dispone per mezzo di un solo delegato; non è però permesso di farsi rappresentare da soci non appartenenti alla Sezione;

b) di membri scelti dal Consiglio di presidenza in numero non superiore a 50;

c) dei rappresentanti delle Sezioni da queste inviati alle sedute del Consiglio di presidenza.

Le Sezioni, che contano almeno 50 soci, hanno diritto di inviare un membro alle sedute del Consiglio di presidenza. Se la Sezione raggiunge i 200 soci, essa può inviarne due, e tre ove abbia 300 o più soci; ma una Sezione non può inviare più di tre rappresentanti, qualunque sia il numero dei suoi soci.

L'elezione dei membri del Consiglio di presidenza, di cui alle lettere a) e b), si fa per mezzo di schede; se però qualcuno proponga un altro modo di votazione e contro tale proposta non sorga opposizione, si voterà nel modo proposto.

Le decisioni si prendono a maggioranza relativa; a parità di voti decide la sorte, e l'estrazione sarà fatta dal presidente.

I membri uscenti del Consiglio di presidenza sono rieleggibili.

L'elezione dei membri del Consiglio di presidenza, di cui alla lettera a), è valida sino alla terza assemblea generale ordinaria; l'elezione dei membri del Consiglio di presidenza, di cui alla lettera b), ha invece vigore sino al termine della prima seduta del Consiglio di presidenza che segue alla terza assemblea generale ordinaria.

Nel caso in cui cessino di vivere od escano dalla Società dei membri del Consiglio di presidenza, possono farsi elezioni suppletive per sostituirli, nello stesso modo nel quale ha avuto luogo la prima elezione e ciò per il

tempo che avrebbero dovuto rimanere in carica i membri sostituiti. Qualora, però, per morte o per altre cause, il Consiglio di presidenza non conti più di 50 membri scelti nel modo indicato alla lettera *a*), dovranno farsi le elezioni suppletive negli stessi modi indicati nella lettera *a*) per completare il numero dei consiglieri per il resto del tempo che i membri uscenti avrebbero dovuto rimanere in carica.

§ 16. — Elezione dei rappresentanti della Presidenza.

Il Consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e, se questi ne esprima il desiderio, anche un vice-presidente per la direzione degli affari correnti durante il periodo presidenziale; elegge inoltre 4 sostituti del presidente. Il presidente è eletto per 3 anni; i rappresentanti o sostituti per il tempo che corre sino al termine della prima seduta del Consiglio di presidenza che segue alla terza assemblea generale ordinaria.

Il vice-presidente che entri eventualmente in carica per impedimento del presidente, ha gli stessi poteri del presidente. Identica facoltà ha pure il rappresentante o sostituto che assuma la presidenza in caso d'impedimento del presidente o del vice-presidente.

Qualora, nel frattempo, si debba procedere ad elezioni suppletive del vice-presidente o dei rappresentanti, queste elezioni valgono per il resto del tempo per cui gli uscenti erano stati eletti.

§ 17. — Convocazione del Consiglio di presidenza.

Il presidente convoca, ogni qualvolta sia necessario, il Consiglio di presidenza, dando in pari tempo comunicazione dell'ordine del giorno che deve essere stabilito dal Comitato esecutivo. La convocazione deve avvenire entro sei settimane, qualora essa sia richiesta con domanda scritta indicante i motivi dalla maggioranza del Comitato esecutivo o da 10 membri almeno del Consiglio di presidenza o da una o più Sezioni, che insieme contino almeno 1000 soci.

§ 18. — Invito alle sedute del Consiglio di presidenza.

L'invito ad una seduta del Consiglio di presidenza deve essere inviato per lettera almeno 14 giorni prima della seduta, non compreso il giorno in cui questa ha luogo, e deve contenere l'ordine del giorno.

§ 19. — Proposte.

Non si possono discutere proposte di Sezioni o di membri del Consiglio di presidenza, che non sieno iscritte all'ordine del giorno, se non dopo esau-

rito questo e qualora nessun consigliere faccia opposizione. Le proposte fatte prima che sia compilato l'ordine del giorno devono essere incluse nel medesimo.

§ 20. — Validità delle deliberazioni.

Per la validità di una deliberazione del Consiglio di presidenza, si richiede la presenza di almeno 15 membri, compreso il presidente od un suo rappresentante. Le deliberazioni si prendono a semplice maggioranza di voti dei membri presenti. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

§ 21. — Comitato esecutivo.

Al disbrigo degli affari ordinari attende il Comitato esecutivo, il quale tiene regolari sedute.

Al Comitato esecutivo spettano più specialmente:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di presidenza e dell'assemblea generale;
- b) la preparazione del progetto di bilancio delle entrate e delle spese;
- c) l'esecuzione delle spese approvate in bilancio;
- d) l'approvazione di spese straordinarie od impreviste, cui si possa far fronte coi mezzi disponibili fino ad una somma che, annualmente, non superi i 10,000 marchi;
- e) la sorveglianza della cassa;
- f) la vigilanza sull'andamento degli uffici amministrativi della Società;
- g) la direzione delle pubblicazioni della Società.

§ 22. — Composizione del Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo si compone del presidente, dei suoi rappresentanti e di non più di 14 membri, eletti dal Consiglio di presidenza nel proprio seno.

Questi membri sono eletti per 3 anni.

L'elezione ha vigore eventualmente senza interruzione sino alla prima seduta del Consiglio di presidenza, che si tiene dopo la nuova elezione dal Consiglio stesso.

I membri del Comitato esecutivo hanno diritto, per il tempo della loro durata in carica, di aggregarsi altri sei membri mediante libera scelta. Se nel numero dei membri del Comitato esecutivo eletti dal Consiglio di presidenza si verifica una diminuzione per una causa qualsiasi, il Comitato esecutivo ha diritto di completarlo fino alla prossima seduta del Consiglio di presidenza mediante una elezione provvisoria suppletiva.

Per la trattazione di questioni, che obblighino la Società coloniale tedesca a prendere pubblicamente delle decisioni in affari importanti, il Comitato esecutivo può, ove lo creda opportuno, aggregarsi un rappresentante, con voce deliberativa, di ciascuna delle Sezioni proponenti, dei Consorzi e di quelle Sezioni che si trovano fuori di Berlino, e che hanno più di 300 soci. Le Sezioni ed i Consorzi designati possono, in vista di questi casi, nominare rappresentanti stabili e loro sostituti.

§ 23. — Trattazione degli affari da parte del Comitato esecutivo.

Le adunanze del Comitato esecutivo sono presiedute dal presidente o dal suo rappresentante. Il Comitato esecutivo compila il proprio regolamento interno ed è autorizzato a nominare, fra i suoi membri, per i singoli rami della sua attività, speciali Commissioni.

Per l'amministrazione del patrimonio sociale e della cassa deve essere nominata una Commissione di finanza, composta di tre membri almeno del Comitato esecutivo. Essa ha la vigilanza sulla tenuta dei libri e sulla cassa. La medesima Commissione ha la regolare custodia del denaro e presenta al Consiglio di presidenza, in ogni seduta, un rapporto scritto sullo stato patrimoniale della Società.

I capitali che non occorrono per le spese correnti, devono essere impiegati ad interesse secondo le prescrizioni dell'Ordinanza prussiana sulle tutele del 5 luglio 1875.

I titoli al portatore appartenenti alla Società, subito dopo l'acquisto devono essere posti fuori corso, ovvero depositati presso la Banca dell'Impero.

§ 24. — Assemblea generale.

Tutti i soci formano l'assemblea generale. Le assemblee generali sono ordinarie o straordinarie. Ogni anno ha luogo un'assemblea generale ordinaria, non più tardi della fine di giugno. Essa designa la sede della prossima assemblea generale.

§ 25 — Competenza dell'Assemblea generale.

Spettano all'assemblea generale ordinaria:

- a) l'approvazione della relazione annuale, che viene presentata dal Consiglio di presidenza, dopo essere stata esaminata dal Comitato esecutivo;
- b) l'approvazione delle spese autorizzate nel decorso anno amministrativo dal Consiglio di presidenza;
- c) la elezione di cinque sindaci (*Vertrauensmänner*) per l'esame dei conti dell'annata;

d) la discussione e la deliberazione circa le proposte presentate dal Consiglio di presidenza, dal Comitato esecutivo, oppure da Sezioni o da soci in conformità del § 27;

e) le deliberazioni intorno a modificazioni da introdursi nello statuto.

#### § 26 — Inviti all'assemblea generale.

L'invito alle assemblee generali ordinarie e straordinarie si fa dal presidente per mezzo della *Gazzetta coloniale tedesca*, quattro settimane almeno prima del giorno dell'assemblea generale, questo non compreso, con indicazione del luogo e comunicazione dell'ordine del giorno.

#### § 27. — Proposte.

Ogni Sezione ha diritto di far iscrivere all'ordine del giorno delle proposte su argomenti che sono di competenza dell'assemblea generale. Lo stesso diritto spetta ad ogni singolo socio, purchè la sua mozione sia appoggiata da altri 20 soci almeno.

Le proposte devono essere presentate al presidente almeno tre settimane prima del giorno dell'assemblea generale e quando esse già non figurino, secondo il § 26, nell'ordine del giorno pubblicato, devono apparire, al più presto possibile, nella *Gazzetta coloniale tedesca*.

Non si potrà deliberare in assemblea generale intorno ad un argomento che non sia posto all'ordine del giorno se non quando, su proposta del Consiglio di presidenza, esso sia stato riconosciuto urgente da due terzi dei soci presenti.

Ogni proposta che importi modificazione dello statuto, deve essere comunicata al presidente abbastanza in tempo perchè questi possa farla pubblicare, almeno quattro settimane prima dell'assemblea generale, nella *Gazzetta coloniale tedesca*.

#### § 28. — Assemblee generali straordinarie.

Le assemblee generali straordinarie sono convocate o per deliberare sopra argomenti di grande urgenza, la cui trattazione non possa essere differita sino all'assemblea ordinaria, od in seguito a proposte che riguardino lo scioglimento della Società.

L'assemblea generale decide, in caso di scioglimento della Società, circa la destinazione dei fondi sociali esistenti.

Dovrà essere convocata entro sei settimane un'assemblea generale straor-

dinaria ogni qualvolta ne sia fatta domanda per iscritto, con indicazione dei motivi, da due terzi dei membri del Comitato esecutivo o da 30 Sezioni almeno.

§ 29. — Elezioni nelle assemblee generali.

Nell'assemblea generale le elezioni si fanno a maggioranza di voti e con votazione segreta. A parità di voti decide la sorte, e l'estrazione sarà fatta dal presidente. Nel caso in cui nessun socio vi si opponga, la elezione può aver luogo per acclamazione.

§ 30 — Presidenza delle assemblee generali e deliberazioni.

Le assemblee generali sono presiedute dal presidente o da uno dei suoi rappresentanti. Se non è presente alcun membro, il presidente è eletto dal Consiglio di presidenza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno trenta soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

§ 31. — Deliberazioni su modificazioni allo statuto.

Le deliberazioni che riguardano modificazioni allo statuto circa la sede, gli scopi, la rappresentanza esterna e lo scioglimento della Società, non possono essere prese che a maggioranza di due terzi dei voti rappresentati nell'assemblea generale e devono essere sanzionate dall'Autorità sovrana (*Landesherr*). Le deliberazioni, invece, che riguardano altre modificazioni dello statuto possono essere prese a semplice maggioranza di voti e sono soggette alla sanzione del Presidente superiore della provincia di Brandeburgo.

§ 32. — Rappresentanza nelle assemblee generali.

La rappresentanza nelle assemblee generali di soci non presenti è ammessa nel senso che un socio, incaricato dalla sua Sezione, può votare, oltre che per sé, anche per altri cinque soci della sua Sezione che non siano presenti. Il socio, cui è affidato l'incarico di votare per altri, deve depositare, prima dell'assemblea generale, negli uffici della Società, un'autorizzazione scritta del presidente della sua Sezione, accompagnata da un certificato del medesimo circa il numero presente dei soci.

Questa rappresentanza non è ammessa per la Sezione posta nel luogo dove si tiene l'assemblea generale.

Questo modo di votare può aver luogo soltanto nel caso in cui sia proposto dal rappresentante di una Sezione e la proposta sia appoggiata da almeno cinque soci.

§ 33. — Validità delle deliberazioni.

Se un'assemblea generale abbia dovuto essere differita ad altro giorno per mancanza di numero legale, l'assemblea generale che sarà in seguito convocata potrà validamente deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, purchè si sia fatta espressa menzione di ciò nella lettera di invito.

§ 34. — Disposizioni speciali riguardanti le Sezioni ed i Consorzi.

Le Sezioni ed i Consorzi regolano la propria costituzione ed amministrazione secondo particolari statuti, che devono però essere approvati dal Comitato esecutivo della Società.

§ 35.

Le Sezioni ed i Consorzi sono obbligati a chiedere l'approvazione del Comitato esecutivo per ogni pubblica manifestazione, per ogni istanza o petizione diretta ad Autorità imperiali tedesche, ad Autorità locali così tedesche come straniere, o al *Reichstag*, come pure per qualsiasi speciale atto che non sia in armonia con un voto del Consiglio di presidenza, ovvero quando si tratti di questioni di peculiare importanza. Ciò è soprattutto necessario allorchè qualche Sezione intenda iniziare o favorire imprese transoceaniche coi mezzi finanziari o con l'appoggio morale ufficiale della Società.

Ove il Comitato esecutivo non accordi il suo consenso nel termine di 14 giorni, la Sezione potrà provocare una deliberazione del Consiglio di presidenza e sarà poi in obbligo di promuovere tale deliberazione qualora intendesse di procedere ad altri passi nella presa iniziativa. In tali casi il Consiglio di presidenza dovrà essere convocato nel termine di 14 giorni al più tardi.

§ 36.

Ogni qualvolta diverse Sezioni si mettano in diretta comunicazione fra di loro circa affari riguardanti la Società coloniale tedesca, la Sezione che ne prende l'iniziativa deve informarne in tempo debito il Comitato esecutivo.

§ 37. — Contribuzioni dei soci delle Sezioni.

I contributi dei soci delle Sezioni consistono in una quota fissa di 6 od 8 marchi secondo i casi, destinata alla cassa principale della Società colo-

niale tedesca di Berlino (§ 5) ed in una quota supplementare, stabilita dalla Sezione stessa e destinata a coprire le spese sostenute da questa.

Le Sezioni devono inviare, non più tardi del 1° luglio di ogni anno, alla Cassa centrale della Società le liste dei loro soci, dalle quali deve risultare quali soci abbiano pagato la loro quota e quali siano in ritardo col pagamento. Contemporaneamente deve essere inviato alla Cassa centrale, franco di spesa, l'importo delle quote di 6 o di 8 marchi pagate dai soci.

L'esazione delle quote arretrate vien fatta dalla Cassa centrale della Società, in Berlino; è però ammesso che la Sezione si riservi di curarne essa stessa l'esazione fino ad un dato termine. Per ciò che riguarda i soci entrati a far parte della Società dopo il 1° luglio, i conti debbono esser regolati sino al 31 dicembre.

Il Comitato esecutivo è autorizzato a provvedere che non venga più oltre spedita la *Gazzetta coloniale tedesca* a quei soci che non abbiano ancora soddisfatte le quote scadute al 1° luglio o, rispettivamente, al 31 dicembre.

L'esazione della quota arretrata può farsi, occorrendo, per mezzo di vaglia postale a spese del socio moroso. Nel caso di rifiuto di pagamento, il socio si intende escluso.

I soci perpetui (§ 5, ultimo alinea) non sono tenuti al pagamento della quota supplementare di Sezione. Quelle Sezioni, alle quali appartengono soci perpetui, hanno diritto che venga loro abbonato annualmente dalla Cassa centrale l'1 1/2 per cento del capitale depositato dai soci perpetui.

#### § 38.

I soci ordinari, che non appartengono ad una Sezione della Società, ove nel luogo di loro residenza venga istituita una Sezione, sono tenuti non solo a pagare alla Cassa centrale la quota fissa di 6 od 8 marchi secondo i casi, ma anche il supplemento fissato dalla detta Sezione.

## 2. — Ordinamento dell'Ufficio federale dell'immigrazione negli Stati Uniti (2).

I servizi dell'immigrazione negli Stati Uniti erano affidati, prima del 1891, ai funzionari del Dipartimento del tesoro, sotto la direzione del Segretario del tesoro; vi erano poi, nei vari Stati della Confederazione, Commissioni, Consigli e funzionari designati dal Governatore di ciascuno Stato, investiti anch'essi di talune attribuzioni in materia di immigrazione.

Con l'Atto del 3 marzo 1891 fu istituito, alla dipendenza del Segretario del tesoro, uno speciale Ufficio di immigrazione (*Bureau of Immigration*), composto di un sovrintendente (*Superintendent of Immigration*), un segretario capo e due segretari di prima classe. Tutte le attribuzioni delle Commissioni, dei Consigli e degli ufficiali dei singoli Stati furono con quell'Atto trasferite agli ispettori nominati dal Governo federale.

Con un successivo Atto del 2 marzo 1895 il titolo di sovrintendente all'Ufficio di immigrazione fu cambiato in quello di Commissario generale dell'immigrazione (*Commissioner general of Immigration*).

Istituito nel 1903, con l'Atto del 14 febbraio, il « *Department of Commerce and Labor* », i servizi dell'immigrazione passarono dal Dipartimento del tesoro a quello del commercio e lavoro (2).

Le spese occorrenti per il servizio di immigrazione gravano sul Fondo dell'immigrazione (*Immigrant Fund*) che, come è noto, è formato dal provento di una tassa imposta a ciascun passeggero, non cittadino degli Stati Uniti, che sbarchi in qualsiasi porto della Confederazione. Questa tassa, che era dapprima di mezzo dollaro, a norma della legge 3 agosto 1882, fu elevata ad un dollaro con l'Atto del 18 agosto 1894 e a due dollari con l'Atto 3 marzo 1903. La riscossione di essa è affidata agli esattori doganali (*collectors of customs*) dei singoli Stati.

(1) Notizie raccolte dal cav. G. Russo, funzionario del Commissariato dell'emigrazione durante un viaggio a Nuova York in servizio di emigrazione. Si veggano le pubblicazioni ufficiali « *Immigration Laws and Regulations 1898 e 1904* » e *Annual Report of the Commissioner General of Immigration to the Secretary of Commerce and Labor for the fiscal year ended June 30, 1904*.

(2) Attualmente l'Ufficio federale d'immigrazione è così composto: un commissario generale con lo stipendio annuo di dollari 4000; un segretario capo (*Chief clerk*), dollari 2500 e altri 250 dollari di indennità pel servizio di attuario; un segretario particolare (*Confidential clerk*), dollari 1800; uno statistico e stenografo che funziona anche da ispettore di emigrazione (*Statistician and stenographer, with power to act as immigrant Inspector*), dollari 2000; un sovrintendente ispettore di immigrazione *Supervising immigrant Inspector*, dollari 1800; tre ragionieri dollari 1000 ciascuno, un segretario di terza classe, tre di seconda, tre di prima, un copista, un usciere (*Messenger*) ed un inserviente (*Assistant messenger*). La spesa complessiva pel personale ordinario ascende a dollari 27,210.

*Commissario generale.* — Il Commissario generale è scelto fra i funzionari superiori del Dipartimento del commercio e del lavoro e nominato dal Presidente della Confederazione, sentito il Senato.

Pel servizio sanitario, cioè per l'esame delle condizioni fisiche degli stranieri che giungono negli Stati Uniti, il Commissario generale si vale dell'opera degli ufficiali medici addetti agli ospedali marittimi degli Stati Uniti e, in determinati casi, di medici civili.

Il Commissario generale dell'immigrazione, oltre agli obblighi che gli sono imposti dalla legge sull'immigrazione, provvede, sotto la direzione del Segretario del Dipartimento del commercio e del lavoro, alla retta esecuzione di tutti gli Atti riferentisi all'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti. Così pure egli è incaricato di provvedere all'applicazione della legge sui contratti di lavoro per quanto riguarda gli stranieri (Atto 2 marzo 1895) e all'esecuzione della legge concernente l'esclusione degli immigranti cinesi (Atto 6 giugno 1900), ed è investito di autorità e sorveglianza su tutti i funzionari ed impiegati addetti a tale servizio.

Previa approvazione del Segretario del Dipartimento del commercio e del lavoro, il Commissario generale detta norme e regolamenti pel buon andamento del servizio; prescrive la formola delle obbligazioni, delle dichiarazioni e degli altri documenti da usare in conformità delle disposizioni della legge. Prende speciali provvedimenti per la tutela degli immigranti nei luoghi di sbarco, affinchè non cadano vittime di disonesti speculatori; si occupa infine di ricoverare o soccorrere quelli che fossero per cadere a carico della pubblica beneficenza.

Per mezzo dei funzionari da lui dipendenti, il Commissario generale fa inchieste negli stabilimenti penali, nei riformatorii e negli istituti pubblici e privati di beneficenza dei diversi Stati della Confederazione, circa gli stranieri detenuti o ricoverati, nomina le Commissioni speciali d'inchiesta nei diversi porti degli Stati Uniti cui spetta di risolvere le questioni circa l'ammissione o l'esclusione di certe categorie di immigranti stranieri.

Parimenti, con l'autorizzazione del Segretario del Dipartimento del commercio e del lavoro, il Commissario generale riconosce quelle persone e quegli istituti di beneficenza che si obbligano a prendere cura degli immigranti come pure rilascia le licenze agli agenti pel cambio della moneta, pel trasporto dei passeggeri e del loro bagaglio, per l'esercizio dei ristoranti e per ogni altra concessione di simile natura, nelle stazioni di sbarco degli immigranti.

*Commissari dell'immigrazione.* — I Commissari dell'immigrazione nei vari porti degli Stati Uniti sono nominati per un quadriennio dal Presidente

della Confederazione, sentito il Senato. Alla frontiera canadese o messicana e in tutti i porti dove non vi siano Commissari di immigrazione, le loro funzioni sono affidate agli ufficiali di immigrazione od agli esattori di dogana.

I Commissari dell'immigrazione devono registrare le generalità degli stranieri, i quali appartengano ad una delle categorie di immigranti cui è vietato lo sbarco (*prohibited immigrants*), indicando la decisione presa per ciascun caso; nello stesso tempo devono informare per iscritto il direttore, agente o consegnatario del piroscafo sul quale l'immigrante è arrivato, del motivo per cui non fu ammesso a sbarcare e dell'obbligo di ricondurre l'immigrante al porto d'onde era partito.

Ogni settimana i Commissari d'immigrazione inviano al Commissario generale copia delle liste degli immigranti arrivati e di quelli trattenuti (*detained*) dando per questi ultimi le seguenti indicazioni: nome dell'immigrante, età, sesso, data di arrivo, piroscafo sul quale è arrivato, giorno in cui venne trattenuto, motivo, decisione presa a suo riguardo.

*Ufficiali di immigrazione.* — Gli ufficiali di immigrazione sono nominati dal Segretario del Dipartimento del commercio e del lavoro ed i loro stipendi sono fissati, aumentati o diminuiti, secondo i casi, su proposta del Commissario generale dell'immigrazione, a norma delle leggi sui pubblici funzionari.

Gli ufficiali di immigrazione si recano a bordo di ogni piroscafo che arriva con emigranti e ritirano dal comandante la lista dei passeggeri, debitamente firmata dal comandante stesso e dal medico di bordo, il quale deve inoltre dichiarare al funzionario d'immigrazione quali sono le condizioni sanitarie dei passeggeri che si trovano a bordo.

Gli ufficiali d'immigrazione esaminano sia a bordo dei piroscafi sia in apposite località (come per es. Ellis Island, nel porto di Nuova York) se ciascun immigrante abbia i requisiti richiesti dalle leggi. Essi fanno parte delle Commissioni inquirenti (*Board of special inquiry*) in seguito a designazione del Commissario generale, sentito il Segretario del Dipartimento del commercio e del lavoro.

La principale di queste stazioni di sbarco per gli immigranti è quella di Ellis Island, presso Nuova York. Comprende un ampio edificio centrale e ai lati fabbricati e padiglioni destinati per ospedali e ricoveri temporanei degli immigranti, in cui possono prendere posto circa 2000 persone. Gli edifici pel servizio dell'immigrazione a Ellis Island furono costruiti espressamente dal Governo federale col Fondo dell'immigrazione dopo l'anno 1896, in cui un incendio distrusse interamente il fabbricato di legno preesistente.

*Fondo di immigrazione.* — Questo Fondo è costituito, come abbiamo detto, dalla tassa di due dollari che paga ogni passeggero straniero, non cittadino degli Stati Uniti, o del Canada, di Terranuova (1), o della Repubblica di Cuba o del Messico, il quale sbarchi negli Stati Uniti. Al Fondo di immigrazione sono pure versate le somme percepite per multe o contravvenzioni in materia di immigrazione, le tasse per licenze speciali di vendita e di esercizio concesse a privati o a Compagnie nelle stazioni di arrivo degli immigranti.

Il Fondo di immigrazione è amministrato, sotto la sorveglianza del Segretario del Dipartimento del commercio e del lavoro, dal Commissario generale dell'immigrazione. Esso è esclusivamente destinato a far fronte alle spese occorrenti per regolare l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti, quali, per esempio, le spese per l'esecuzione delle decisioni delle Corti giudiziarie federali, per l'ufficio del Commissario generale, per gli stipendi dei funzionari, commessi e impiegati incaricati dell'applicazione della legge, ecc.

La consistenza del Fondo per l'immigrazione al 30 giugno 1903 era di dollari 1,276,482. 69. Nell'anno fiscale 1903-904 le entrate ascsero a dollari 1,599,472. 25.

Le spese ordinarie per l'esecuzione della legge nei vari porti degli Stati Uniti ammontarono, nello stesso anno, a dollari 1,246,808. 85. Oltre di ciò furono spese le seguenti somme pei titoli qui appresso indicati: per l'ampliamento dell'ospedale, pel *ferryboat*, per riparazioni alle proprietà demaniali e costruzioni nella nuova isola presso Nuova York, dollari 127,463. 46; per quota annua di ammortamento per la costruzione della stazione di Ellis Island, dollari 50,000. In complesso le spese straordinarie ascsero a dollari 239,743. 01.

Nell'anno fiscale 1903-904 le spese ordinarie e straordinarie furono di dollari 1,486,551. 86, con una differenza in meno di dollari 112,920. 39 rispetto alle entrate, che furono di dollari 1,599,472. 25.

La situazione del Fondo dell'immigrazione al 30 giugno 1904 era di dollari 1,389,403. 08. Della somma di dollari 1,246,808. 85, ammontare della spesa ordinaria per l'applicazione della legge sull'immigrazione degli stranieri, furono erogati dollari 432,220. 96 per l'esecuzione della legge sulla esclusione dei Cinesi, di cui per stipendi e spese dei funzionari di immigrazione dollari 356,684. 86 e per spese di rimpatrio dei Cinesi respinti dollari 75,536. 10.

---

(1) L'esenzione della tassa di sbarco ai cittadini di Terranuova fu concessa con Atto del 22 marzo 1904.

È opportuno rilevare che i Cinesi respinti nell'anno fiscale 1903-904 furono in numero di 673; di guisa che in media si speso dollari 112.24 per ciascun individuo respinto. Una spesa così rilevante dipende dalla grande distanza che separa la Cina dai porti degli Stati Uniti.

Riportiamo qui appresso l'ammontare degli introiti e delle spese per l'anno fiscale 1903-904 in alcuni dei principali porti degli Stati Uniti nei quali sbarcano emigranti:

	ENTRATE	SPESA
	Dollari	Dollari
Nuova York . . . . .	1,219,909.10	711,168.38
Baltimore . . . . .	110,540.50	33,166.48
Boston . . . . .	93,611.05	74,966.97
Montreal . . . . .	53,967. »	34,261.46
Philadelphia . . . . .	38,816. »	35,991.50
Honolulu . . . . .	19,480. »	18,366.74
San Francisco . . . . .	15,064. »	15,002.78
Vancouver, British Columbia . . . . .	11,466. »	17,985.07

È notevole la somma riscossa nello stesso anno 1903-904 per contravvenzioni alla legge sulla immigrazione, elevate dal Commissario dell'immigrazione di Nuova York, che fu di dollari 31,000.

La spesa pel servizio sanitario nel porto di Nuova York, cioè alla stazione di Ellis Island, fu, nell'anno 1903-904, di dollari 118,831.35, dei quali dollari 48,396.68 per stipendi agli ufficiali sanitari, impiegati, assistenti degli ospedali, ufficio d'igiene e ispezioni sanitarie.